

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 — 31 dicembre 2004 (SPG), e che modifica detto regolamento»**

(COM(2003) 634 def. — 2003/0259 (ACC))

(2004/C 80/35)

Il Consiglio, in data 13 novembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di nominare Pezzini relatore generale e di incaricarlo di predisporre il parere.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003 nel corso della 404<sup>a</sup> sessione plenaria, con 78 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Negli ultimi decenni l'UE ha coerentemente adeguato ed aggiornato, tenendo conto del mutare delle circostanze, la propria politica di preferenze commerciali per i paesi in via di sviluppo. L'ultima importante revisione dello schema di preferenze generalizzate (SPG) è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 ed è applicabile per dieci anni a partire da tale data. Pertanto, in vista della sua scadenza, il 31 dicembre 2004, è necessaria un'ulteriore revisione.

1.2. La Commissione aveva inizialmente previsto di pubblicare, nel settembre 2003, un documento contenente le sue proposte in merito al nuovo regime che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2005. In seguito ha deciso tuttavia di posticipare di un anno l'introduzione del nuovo schema e di proporre, per il periodo intermedio, un regime temporaneo inteso sostanzialmente a mantenere gli orientamenti preesistenti, introducendovi alcune modifiche di piccola entità e di natura essenzialmente tecnica. L'entrata in vigore del nuovo regime decennale è prevista per il 1° gennaio 2006.

1.2.1. La Commissione ha spiegato che intende rinviare l'introduzione di fondamentali modifiche del sistema anche per attendere la fine del ciclo di Doha dei negoziati in ambito OMC senza comprometterne i risultati. Un fattore ulteriore è dato dal ricorso nei confronti dell'UE che l'India ha avanzato presso l'OMC. Si ritiene che questo ricorso, sebbene si riferisca solo al regime «droga», avrebbe, se accolto, un impatto sull'intero regime speciale di incentivazioni.

## 2. Le proposte della Commissione

2.1. Le proposte della Commissione per il periodo intermedio, pur mantenendo la compatibilità con gli orientamenti del 1994, introducono due modifiche del regime attuale. La principale modifica proposta riguarda l'adeguamento annuale dell'offerta mediante la graduazione. La graduazione esiste dal 1996, ma finora non è stata applicata su base annua. La Commissione ritiene che per evitare ripercussioni negative per i beneficiari con un modesto volume di scambi commerciali

cui si applica l'SPG, è opportuno non applicare la graduazione ai paesi più piccoli, concentrandosi invece sui beneficiari più grandi. Viene pertanto proposto di non applicarla ai paesi beneficiari le cui esportazioni nella Comunità rappresentano, per almeno uno degli anni di riferimento, meno dell'1 % delle importazioni comunitarie totali dei prodotti cui si applica il sistema comunitario di preferenze. Analogamente, vengono ripristinate le preferenze tariffarie che erano state abolite conformemente alla colonna D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2.1.1. La Commissione propone altresì di sopprimere la pubblicazione annuale sulla Gazzetta ufficiale di un avviso relativo alla graduazione annuale in preparazione, poiché questa pubblicazione è fonte di incertezze e di confusione.

2.2. La seconda modifica riguarda il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. La Commissione ritiene che tale regime vada rafforzato onde favorire l'integrazione progressiva delle norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Propone quindi che il paragrafo 2 dell'articolo 14 sia riformulato come segue:

«2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese:

- (a) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione o
- (b) che si adoperi attivamente per recepire e applicare gradualmente gli elementi sostanziali di queste norme.»

2.3. La valutazione del regime «droga», che inizialmente era programmata per il 2004, è stata rinviata al nuovo ultimo anno di applicazione dell'attuale procedura (2005).

### 3. Osservazioni

3.1. Il Comitato prende atto delle motivazioni che inducono la Commissione a rinviare l'introduzione di un nuovo e definitivo SPG e a prorogare almeno sino al 31 dicembre 2005 lo schema attuale.

3.2. Accoglie con favore l'esclusione dal processo di graduazione dei paesi beneficiari le cui esportazioni nella Comunità rappresentano meno dell'1 % delle importazioni comunitarie totali dei prodotti a cui si applica il sistema comunitario di preferenze, perché questo costituisce un ritorno ai principi di base della graduazione stabiliti negli orientamenti del 1994. Constata con soddisfazione che questo nuovo meccanismo non pregiudica la possibilità di introdurre ulteriori modifiche nel nuovo SPG che entrerà in vigore nel 2006.

3.2.1. Condivide inoltre il giudizio secondo cui non è opportuno continuare a pubblicare annualmente sulla Gazzet-

ta ufficiale un avviso sulla graduazione annuale in preparazione, se ciò non ha alcuno scopo.

3.3. Accoglie con compiacimento il proposito della Commissione di rafforzare il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori; approva tale modifica.

3.4. Constata che occorre rinviare al nuovo ultimo anno di applicazione del regime attuale la valutazione del regime «droga»; prende atto delle motivazioni della relativa proposta.

3.5. Il CESE auspica che in futuro il regime d'incentivazione dell'SPG per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del clima e degli animali venga applicato e sviluppato in modo più efficace.

3.6. Su richiesta del membro della Commissione, Pascal Lamy, il Comitato sta attualmente redigendo un parere esplorativo sull'SPG, si occuperà pertanto in quella sede delle questioni connesse all'introduzione di un nuovo schema definitivo.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale europeo*

Roger BRIESCH

---